

## Effetti economici della riforma dell'indennità di anzianità \*

### Il dibattito recente sull'indennità di anzianità

Nel corso del 1981 e dei primi mesi dell'82 il dibattito sull'indennità di anzianità è divenuto concitato, con il susseguirsi di varie proposte di modifica alla legge 91 del 1977, con la quale veniva recepito l'accordo interconfederale del gennaio di quell'anno, che sterilizzava l'indennità di contingenza dal computo delle liquidazioni. L'urgenza di una riforma organica dell'istituto si accentuava, nel corso del periodo considerato, per l'avvio di referendum popolari tendenti all'abrogazione della legge 91, la dove stabiliva la sterilizzazione della contingenza, e da ultimo per l'accoglimento della proposta di referendum di Democrazia Proletaria.

Gli effetti del referendum, il cui esito appare a tutti gli osservatori favorevole all'abrogazione della legge 91, sono stati messi in evidenza per quanto riguarda sia gli aspetti giuridici sia quelli economici. Per i primi, il Comitato nominato dal Presidente del Consiglio nel gennaio 1982 e presieduto dal prof. G. Giugni ha posto in risalto che l'abrogazione della legge 91 ripristinerebbe integralmente la contingenza nella base di calcolo delle liquidazioni. Questa evenienza comporterebbe effetti esplosivi sui bilanci aziendali, che sono stati stimati, fra gli altri, da E. Filippi e C. Grua (1981) e da F. Momigliano (1981). Qualora il ripristino delle contingenze nella base di calcolo fosse integrale, cioè avvenisse non solo per la contingenza futura, ma anche per quella sterilizzata dalla legge 91, gli oneri sarebbero ancor più elevati di quelli indicati da Momigliano (6,1% di costo del lavoro in più al primo anno), il quale prudenzialmente, ma in contrasto con le indicazioni prevalenti dei giuristi e con le conclusioni del Comitato Giugni, aveva escluso dagli

---

\* Desidero ringraziare il dott. Renato Filosa per le acute osservazioni ad una precedente stesura del lavoro. Il prof. Franco Momigliano e la direzione dell'Olivetti hanno gentilmente consentito l'utilizzazione del modello di simulazione predisposto ad Ivrea, sul quale ho condotto le stime. Rimangono mie le responsabilità di eventuali errori.

accantonamenti successivi alla modifica della normativa la contingenza maturata fino a quel momento a partire dal 1977. L'aumento degli accantonamenti determinato dalla reintroduzione immediata di tutta la contingenza maturata dopo il '77 comporterebbe un onere, nel 1982, certamente superiore a 15.000 miliardi per la sola industria e quindi superiore al 15% del costo del lavoro quale risulta dai dati di contabilità nazionale.

Il rischio connesso all'eventualità che il referendum si svolga e che il suo esito comporti la reintroduzione della contingenza nel calcolo delle liquidazioni è tale da mettere in discussione l'intero assetto finanziario delle imprese industriali e l'intero sistema di determinazione dei salari, dalla contingenza ai contratti di lavoro. Di questo rischio le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori si sono dimostrate consapevoli soltanto in parte e in ritardo.

All'inizio del 1981 la raccolta delle firme per il referendum aveva accentuato le tensioni tra il sindacato e i lavoratori, che sempre più diffusamente chiedevano la revisione della legge 91 e il ritorno al sistema vigente prima del '77. La scelta di ridimensionare l'indennità di anzianità, che aveva consentito di difendere il meccanismo di indicizzazione dei salari a punto unificato, che nel '77 andava a pieno regime, e di privilegiare la contrattazione del salario diretto, veniva abbandonata. Nel tentativo di arginare lo scontento crescente tra i lavoratori maturò nel sindacato la proposta di rivendicare un sostanzioso, anche se parziale, recupero della contingenza congelata e della futura contingenza all'interno degli accantonamenti e delle liquidazioni. Tale proposta venne approvata nell'assemblea della Federazione sindacale unitaria, tenutasi a Montecatini dal 4 al 6 marzo 1981, che manteneva fermo il principio del ricalcolo degli accantonamenti pregressi sulla base dell'ultima retribuzione.<sup>1</sup> Per effetto del mantenimento del ricalcolo e del ripristino, sia pure parziale, della contingenza congelata dopo il '77, la cosiddetta piattaforma di Montecatini implicava un onere, in termini di accantonamenti addizionali, stimato

<sup>1</sup> La liquidazione computata in base all'ultima retribuzione risulta dal prodotto di questa per gli anni di anzianità e per il coefficiente di accantonamento:

$$L_t = W_t a_t k$$

dove  $L_t$  è la liquidazione di un lavoratore che nell'anno  $t$  ha una retribuzione, nell'ultimo mese, pari a  $W_t$ , con anzianità  $a_t$ , e coefficiente di accantonamento  $k$ . Questa formula misura anche il fondo individuale all'anno  $t$ . Pertanto la differenza  $L_t - L_{t-1}$  rappresenta l'accantonamento, nell'anno  $t$ , per il lavoratore in questione:

$$L_t - L_{t-1} = k [(W_t - W_{t-1}) (a_t - 1) + W_t]$$

dove il prodotto entro parentesi quadra rappresenta il ricalcolo delle anzianità pregresse per la variazione del salario tra  $t-1$  e  $t$  e  $W_t$  l'accantonamento per l'ultimo anno di anzianità.

tra il 7% e il 9% del costo del lavoro per il primo anno (M. Dal Co, 1981 a; F. Momigliano, 1981). Nonostante la sua estrema onerosità l'ipotesi di Montecatini risultava solo in parte soddisfacente per i lavoratori: poiché in qualche modo si dichiarava di aver commesso un errore nel '77, i lavoratori si aspettavano una completa restituzione di ciò che appariva come una indebita sottrazione di potere di acquisto dalle loro liquidazioni. Ad acuire l'irrigidimento reciproco sopravveniva il dibattito sulla scala mobile, con la minaccia della disdetta dell'accordo da parte della Confindustria e con i dissidi tra le tre Confederazioni sindacali sulla proposta di istituire un tetto ai punti di contingenza.

Nel corso del 1981 venivano avanzate, in alternativa all'ipotesi di Montecatini, tre diverse proposte di riforma: la prima dall'IRES-CGIL, la seconda dal Partito Comunista, la terza dalla Commissione per la difesa del risparmio finanziario, più nota come Commissione Baffi. Di tali proposte, soltanto quella del PCI conservava il sistema del ricalcolo al fine della rivalutazione delle anzianità pregresse, mentre le altre due optavano decisamente a favore di una indicizzazione o di una remunerazione finanziaria degli accantonamenti storici: due meccanismi che, come hanno dimostrato i lavori dell'IRES-CGIL e della Commissione Baffi (M. Dal Co, 1981 b; E. Filippi, 1981), consentono sia di eliminare le distorsioni nei trattamenti di liquidazione dei lavoratori con diversa progressione di carriera, sia di reinserire la contingenza sterilizzata dopo il 1977. Inoltre, come vedremo, l'abolizione del ricalcolo sull'ultima retribuzione delle anzianità pregresse consente di svincolare la politica salariale ed in particolare la contrattazione di categoria e di azienda, dagli effetti moltiplicativi sul costo del lavoro dovuti al ricalcolo; un risultato questo di particolare importanza in un momento in cui i margini a disposizione degli aumenti salariali discrezionali appaiono molto ridotti.

A conclusione dei Consigli generali unitari tenutisi a Firenze dal 3 al 5 febbraio 1982 anche la Federazione sindacale optava per un sistema di indicizzazione degli accantonamenti, abbandonando l'ipotesi di Montecatini, e richiedendo un'iniziativa legislativa del Governo per evitare il referendum abrogativo della legge 91 del 1977.

### La riforma proposta dal Governo con il disegno di legge n. 1830 del marzo 1982

Il presidente del Consiglio disponeva, nel gennaio del 1982, la costituzione del Comitato presieduto dal prof. G. Giugni, i cui lavori si concludevano con un ventaglio di proposte di riforma basate sul prin-

cipio dell'indicizzazione degli accantonamenti. Partendo da queste posizioni il Governo costruiva una propria ipotesi di mediazione, fondata sui seguenti criteri:<sup>2</sup>

- 1) indicizzazione dei fondi maturati al 1/6/1982 e dei futuri accantonamenti con un tasso pari al 75% del costo della vita più l'1,5% fisso;
- 2) determinazione della mensilità massima accantonabile dividendo per 13,5 la retribuzione complessiva annuale;
- 3) progressivo reinserimento della contingenza congelata fino al momento della riforma nell'arco di tre anni;
- 4) equiparazione della normativa operai-impiegati dopo 8 anni dall'avvio della riforma;
- 5) possibilità di utilizzare la liquidazione prima della fine del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori con oltre 8 anni di anzianità, per una quota pari al 60% del fondo individuale e purché non ricorrano ad anticipazioni più del 10% degli aventi diritto.

Al disegno di legge mi sembra si debba muovere una obiezione di fondo: il tasso di rivalutazione degli accantonamenti premia le imprese quando l'inflazione è elevata e le penalizza quando è bassa (il *breakeven point* si verifica con il 6% di variazione dei prezzi al consumo)<sup>3</sup> con l'effetto, certamente marginale ma comunque negativo, di incentivare i comportamenti inflazionistici. Per lo stesso motivo la rivalutazione dei fondi maturati fino al momento della riforma risulterà solo parziale, a danno di coloro che hanno già maturato una elevata anzianità e che, se

<sup>2</sup> Come vedremo al paragrafo successivo il primo criterio introduce una notevole riduzione di costo rispetto al sistema del ricalcolo. Anche il secondo criterio produce un risparmio sull'accantonamento ricorrente (quello che matura sull'ultimo anno di anzianità), che non viene più determinato come somma tra l'ultima retribuzione e i ratei delle mensilità accessorie (13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup>, ecc.), ma come 1/13,5 della retribuzione complessiva degli ultimi 12 mesi. Mentre i primi due criteri producono un risparmio di costo immediato, i due successivi rappresentano un aggravio, che per altro si realizza in modo molto progressivo nel tempo. L'ultimo criterio, quello che circoscrive le possibilità di utilizzazione anticipata, non produce oneri rilevanti sul costo del lavoro.

<sup>3</sup> Il *breakeven point* si verifica quando il tasso di rivalutazione degli accantonamenti uguaglia il tasso di variazione del costo della vita; siano ad esempio  $q$  il primo e  $p$  il secondo, avremo:

$$q = 0,015 + 0,75 p \text{ e quindi il valore del breakeven point:}$$

$$q = p = \frac{0,015}{1 - 0,75} = 0,06$$

sono prossimi alla data di pensionamento, non avranno consistenti benefici dalla riforma, di cui invece godranno coloro che hanno anzianità bassa, o che devono ancora entrare in un rapporto di lavoro. In sostanza il meccanismo di indicizzazione proposto dal Governo genera effetti redistributivi immotivati.

Le conseguenze sul costo del lavoro della proposta sono dilazionate nel tempo e mantengono, anche a regime, l'onere dell'indennità di anzianità ad un livello nettamente inferiore a quello vigente prima del '77.

### Ricalcolo e indicizzazione

Esprimiamo il fondo accantonato individualmente in base alle due diverse modalità di rivalutazione delle anzianità pregresse. Chiamiamo  $Fr$  il fondo determinato con ricalcolo, e  $Fi$  il fondo determinato con l'indicizzazione degli accantonamenti storici. Poniamo ora che  $w_0$ , il salario iniziale di un lavoratore appena entrato nel rapporto di lavoro, cresca nel tempo in modo esponenziale:

$$w_t = w_0 e^{(p+r)t} \quad (1)$$

con:  $w_t$  = salario a dicembre dell'anno  $t$ ;

$e^{(p+r)}$  = fattore di incremento del salario;

$p$  = tasso di variazione dei prezzi al consumo;

$r$  = tasso di variazione delle retribuzioni in termini reali.

Avremo pertanto:

$$Fr = w_0 k e^{(p+r)t} t \quad (2)$$

$$Fi = w_0 k \sum_{j=0}^t e^{(p+r)j} e^{p(t-j)} \quad (3)$$

dove entrambi i fondi sono calcolati all'anno  $t$ , quando il lavoratore avrà una anzianità  $t$ . Il coefficiente  $k$  esprime la quota di salario che, in base alle norme di legge per gli impiegati o in base alle norme contrattuali per gli operai, viene accantonata annualmente nel fondo.

Nella (3)  $e^{p(t-j)}$  rappresenta il fattore di indicizzazione degli accantonamenti effettuati con anzianità  $j$ , che sono espressi da  $w_0 k e^{(p+r)j}$ . La divergenza di costo tra i due sistemi aumenta al crescere del tasso di incremento delle retribuzioni reali, mentre è nulla se tale tasso è nullo. Il rapporto  $f=Fr/Fi$  cresce al crescere di  $r$ , poiché la derivata  $df/dr$  è positiva:

$$df/dr = t \frac{e^{(p+r)t} \sum_{j=0}^t e^{(p+r)j} e^{p(t-j)} - e^{(p+r)t} \sum_{j=0}^t e^{p(t-j)} j e^{(p+r)j}}{\left( \sum_{j=0}^t e^{(p+r)j} e^{p(t-j)} \right)^2} \quad (4)$$

per cui  $df/dr > 0$  se:

$$t \sum_{j=0}^t e^{(p+r)j} e^{p(t-j)} > \sum_{j=0}^t e^{p(t-j)} j e^{(p+r)j} \quad (5)$$

Poiché la disuguaglianza è sempre valida, per qualunque valore di  $r$ , è confermata l'affermazione che il passaggio dal sistema del ricalcolo a quello dell'indicizzazione comporta un risparmio di costo che è tanto maggiore quanto maggiore il tasso di incremento delle retribuzioni reali.

Poiché l'incremento delle retribuzioni reali è in larga misura determinato dalla contrattazione nazionale di categoria e da quella aziendale, queste ultime risulteranno meno onerose, a parità di altre circostanze, qualora avvengano in presenza di un sistema di indicizzazione delle anzianità pregresse, piuttosto che in un sistema di ricalcolo. Vi sarà cioè l'eliminazione di un automatismo, che anche la legge 91 aveva mantenuto, con il risultato di allargare lo spazio per la contrattazione del salario diretto.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Lo studio recente di E. FILIPPI e C. GRUA (1981) non ha colto con sufficiente chiarezza uno degli effetti più paradossali della legge 91, soprattutto dal punto di vista della politica contrattuale del sindacato. L'aver sterilizzato gli incrementi salariali dovuti alla contingenza ha infatti ridotto ai soli aumenti contrattuali la dinamica salariale che agisce sulle liquidazioni e sugli accantonamenti. Ciò, in presenza di una cadenza triennale dei contratti, fa sì che la rivalutazione monetaria delle anzianità pregresse non sia continua nel tempo, ma avvenga a salti improvvisi, in coincidenza con gli aumenti salariali determinati dai contratti. Così, mentre la perdita di potere d'acquisto sulle liquidazioni avviene automaticamente, gli eventuali recuperi parziali coincidono con gli aumenti salariali discrezionali, moltiplicandone il costo e quindi incidendo negativamente sullo spazio a disposizione della contrattazione.

Filippi e Grua pur riscontrando un incremento degli accantonamenti nel 1979 (anno di rinnovo dei contratti), non sembrano avvedersi che la prima *tranche* di aumenti comporta da sola

## Il sistema del ricalcolo dopo la sterilizzazione della contingenza

Con la sterilizzazione della contingenza nel 1977 si passò da un sistema di ricalcolo completo, ossia su tutti gli elementi retributivi, ad un sistema di ricalcolo parziale, che ha avuto, come hanno evidenziato molti autori (ad es. L. Di Vezza, 1978; C.R.E.L., 1981), effetti redistributivi iniqui, essendo la contingenza congelata una quota più elevata per le retribuzioni più basse che per le retribuzioni medio-alte. All'inizio dell'82 infatti le qualifiche operaie più basse si trovano con circa metà della retribuzione di fatto sterilizzata ai fini della liquidazione, contro circa un quarto per gli impiegati più qualificati.<sup>5</sup>

La sterilizzazione della contingenza produce quindi una riduzione del valore reale degli accantonamenti e dei fondi pro-capite destinata a proseguire, secondo un'opinione diffusa, fintantoché durerà l'effetto della legge 91. Secondo questa opinione, fortemente radicata nel movimento sindacale, la sterilizzazione del '77 porterebbe a lungo andare a quella che è stata chiamata l'eutanasia dell'istituto.

Dimostreremo in queste pagine che la tendenza, con la normativa del '77, alla continua riduzione del valore reale dei fondi, degli accantonamenti e delle liquidazioni non è affatto necessaria, ed è anzi del tutto improbabile qualora si ipotizzino tassi di variazione positivi delle retribuzioni reali e dei prezzi al consumo.

In regime di ricalcolo, come risultava dalla (2), l'andamento del fondo è determinato, oltre che dall'anzianità, dall'accantonamento ricorrente, ossia da quella quota della retribuzione che viene accantonata al maturare di un nuovo anno di anzianità. È l'andamento di questa quota che determina gli effetti sul costo del lavoro dell'indennità di anzianità. Tale quota può essere rappresentata nel seguente modo:

una variazione degli accantonamenti che, per gli operai, spiega oltre il 50% dell'aumento registrato in quell'anno. Né appare corretto il rapporto tra aumenti contrattuali e aumenti di contingenza nella tabella 4 del loro studio, essendo trascurato l'effetto di trascinamento della contingenza da un anno all'altro, con il risultato di sottostimare gli aumenti dovuti a contingenza e di sovrastimare pro-tanto quelli contrattuali.

<sup>5</sup> Ha sostenuto qualcuno che questa penalizzazione, in "conto liquidazioni", degli operai è del tutto simmetrica alla penalizzazione in "conto retribuzione" degli impiegati, essendo entrambe determinate dal punto unico di contingenza. Ciò è vero, ma non se ne può affatto ricavare che le cose possano procedere senza correzioni. Entrambi gli effetti perversi dell'appiattimento retributivo e della penalizzazione delle liquidazioni più basse vanno corretti, se si vuole evitare che il persistere e l'accentuarsi di alcune iniquità finiscano per alimentare spinte rivendicative generalizzate.

$$q = k \left( 1 - \frac{\hat{w}_0 e^{pt} - \hat{w}_{76}}{w_0 e^{(p+r)t}} \right) \quad (6)$$

dove  $\hat{w}_0$  = retribuzione mensile interamente coperta dalla scala mobile alla fine dell'anno  $t=0$  (successivo alla sterilizzazione della contingenza);

$\hat{w}_{76}$  = retribuzione interamente coperta dalla scala mobile a fine 1976, ossia immediatamente prima della sterilizzazione.

L'espressione al numeratore della frazione misura l'ammontare di contingenza sterilizzata successivamente al '77 e fino all'anno  $t$ . Il rapporto  $\hat{w}_0/w_0$  è il grado di copertura della retribuzione  $w_0$  per effetto della scala mobile. Si tratta del grado di copertura istantaneo, quello definito come rapporto tra retribuzione integralmente coperta (pari al prodotto dell'indice sindacale per il valore del punto) e retribuzione del mese in corso. Chiamando  $g$  tale grado di copertura, è possibile riscrivere la (6) come segue:

$$q = k \left( 1 - \frac{g}{e^{rt}} + \frac{\hat{w}_{76}}{\hat{w}_0 e^{(p+r)t}} \right) \quad (7)$$

dove consideriamo come variabili solo  $g$  e  $t$ , modificando  $r$  e  $p$  per intervalli discreti, come parametri. La derivata parziale di  $q$  rispetto al grado di copertura sarà:

$$\frac{\delta q}{\delta g} = - \frac{k}{e^{rt}} \quad (7)$$

che, avendo sempre valore negativo, indica che a parità di altre condizioni il rapporto  $q$  è tanto più basso quanto più alto il grado di copertura della retribuzione all'anno  $t=0$ . In altre parole la perdita per effetto della sterilizzazione della contingenza è tanto più elevata quanto più bassa è la retribuzione dell'anno iniziale.

La derivata parziale di  $q$  rispetto al tempo sarà:

$$\frac{\delta q}{\delta t} = k \left( \frac{r g}{e^{rt}} - \frac{\hat{w}_{76} (p+r)}{\hat{w}_0 e^{(p+r)t}} \right) \quad (8)$$

il cui valore sarà positivo, nullo o negativo a seconda che:

$$\hat{w}_0 r e^{pt} \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} p+r \quad (9)$$

ricordando che  $g = \hat{w}_0/w_0$ .

Prima di verificare se esistono valori di  $t$  per cui sia valido il segno di eguaglianza nella (9), esaminiamo alcune combinazioni di valori di  $r$  e  $p$ , per le quali il segno della derivata (8) è definito per qualunque valore di  $t$ . Si tratta di ipotesi non molto rilevanti sul piano economico, che possiamo riassumere nei seguenti tre casi:

1)  $p = r = 0$ . In questo caso anche  $\delta q/\delta t = 0$ : se cioè non crescono i salari il rapporto  $q$  iniziale rimarrà invariato nel tempo;

2)  $p = 0$  e  $r > 0$ . Se il salario, in presenza di prezzi stabili, aumenta — ossia se aumenta, ma *non* per effetto della contingenza — allora il rapporto  $q$  tenderà sempre a crescere nel tempo verso il valore limite rappresentato dal coefficiente di accantonamento in atto prima della sterilizzazione della contingenza;

3)  $p > 0$  ed  $r = 0$ . Allora  $\delta q/\delta t < 0$ ; ossia se il salario aumenta, ma solo per tenere il passo con il costo della vita, il rapporto  $q$  continuerà a diminuire nel tempo.

Il caso economicamente più rilevante è naturalmente quello in cui sia  $p$  che  $r$  sono positivi. In questo caso il segno della derivata  $\delta q/\delta t$  dipenderà dal valore di  $t$ , e sarà positivo o negativo a seconda che  $t$  risulti superiore o inferiore al valore:

$$t = \frac{\log \hat{w}_{76} + \log (p+r) - \log r - \log \hat{w}_0}{p} \quad (10)$$


ottenuto risolvendo per  $t$  la (9).

Assegnati i valori di  $p$  ed  $r$  la (10) determina il valore di  $t$  che annulla la derivata  $\delta q/\delta t$ . Dal momento che quest'ultima è positiva quando  $t$  è superiore al valore individuato dalla (10), possiamo dire che per il valore di  $t$  che annulla la derivata  $\delta q/\delta t$  la funzione presenta un minimo.

Rimane ancora da vedere a quale valore  $q$  tende con il procedere del tempo. Avremo i seguenti casi:

- 1) per  $p = r = 0$   $\lim_{t \rightarrow \infty} q = k \left( 1 - \frac{\hat{w}_0 - \hat{w}_{76}}{w_0} \right)$
- 2) per  $p = 0$  ed  $r > 0$   $\lim_{t \rightarrow \infty} q = k$
- 3) per  $p > 0$  ed  $r = 0$   $\lim_{t \rightarrow \infty} q = 0$
- 4) per  $p > 0$  ed  $r > 0$   $\lim_{t \rightarrow \infty} q = k$ .

Sul grafico che segue sono riportati i quattro casi:



Nota: le curve sono disegnate per i seguenti valori delle variabili e dei parametri:  $g = .70$ ;  $\hat{w}_0 = 688.000$  (salario interamente coperto al 31/12/81)  $\hat{w}_{76} = 320.000$ . Quando  $p$  deve essere positivo è stato posto  $p = 0.1$ ; quando  $r$  deve essere positivo è stato posto  $r = .02$ .

Il caso 4) evidenzia che la funzione  $q$  assume un certo valore minimo a seconda delle combinazioni di  $p$  ed  $r$  che vengono prescelte. Non è detto che tale minimo esista per valori positivi di  $t$ , che sono quelli che a noi interessano. Infatti per valori molto bassi di  $p$  (inferiori all'1% di

variazione dei prezzi all'anno) e sufficientemente elevati di  $r$  (intorno al 2% all'anno), la (10) fornisce valori negativi di  $t$ , il che significa che, per valori di  $t$  positivi  $q$  risulterà, nei casi ricordati, sempre crescente.

Con  $r$  positivo e  $p$  superiore al 2% all'anno la funzione  $q$  presenta invece un minimo per valori positivi di  $t$ . Per analizzare come, al variare di  $p$  e di  $r$  si sposta il punto di minimo della funzione, possiamo verificare quali valori assume  $t$  nella (6.6) per alcune combinazioni di  $p$  ed  $r$ .

TABELLA 1

VALORI DI  $t$  CHE, AL VARIARE DI  $p$  E DI  $r$ , ANNULANO LA DERIVATA  $\delta q / \delta t$ .

$p$ :	.02	.05	.1	.2	.3
$r$ :					
.001	128	69	41	24	17
.002	96	56	35	21	15
.005	57	39	26	16	12
.01	31	26	19	13	10
.02	11	20	13	10	8
.03	2	16	10	8	6
.05	-7	10	6	6	5

La Tabella 1 va letta in questo modo: con un incremento molto basso del salario reale (.001 pari allo 0,1% all'anno) e con un incremento anch'esso basso dei prezzi (2%) il punto di minimo della funzione si verificherebbe dopo 128 anni circa.

Con un tasso di inflazione più elevato, poniamo del 20% all'anno, e con lo stesso incremento reale (0,1%) il punto di inversione nell'andamento del rapporto  $q$  verrebbe raggiunto molto prima: dopo circa 24 anni. Con lo stesso tasso di inflazione del 20% e con un tasso di incremento reale del 3% il valore di  $t$  per il quale il rapporto  $q$  raggiunge il minimo si ridurrebbe ulteriormente: ad 8 anni circa.

Le implicazioni di questa analisi delle proprietà dinamiche dell'attuale normativa dell'indennità di anzianità sono rilevanti, qualora si intenda procedere ad una simulazione degli effetti netti sulla dinamica del costo del lavoro di eventuali nuovi assetti della normativa. Il confronto tra l'andamento del costo del lavoro determinato da una riforma dell'indennità di anzianità e l'andamento tendenziale che si avrebbe senza alcuna modificazione di normativa, è influenzato infatti dalle assunzioni riguardanti i valori di  $p$  ed  $r$ .

### Prime stime degli effetti sul costo del lavoro della ipotesi di riforma del Governo

Siamo ora in grado di commentare alcune simulazioni degli effetti sul costo del lavoro dell'ipotesi di riforma del Governo che abbiamo riassunto brevemente nelle pagine precedenti. Le simulazioni sono state effettuate sul modello utilizzato dal prof. F. Momigliano, al cui saggio rimandiamo per le ipotesi relative alla composizione dell'occupazione, alle retribuzioni, al *turnover*, all'anzianità (si veda in particolare la nota 10 del saggio citato). Unica differenza nelle assunzioni è quella relativa al tasso di inflazione e all'incremento delle retribuzioni reali.

La Tabella 2.1 contiene quattro serie: retribuzione lorda, costo del lavoro in base alla legge 91, costo del lavoro in base alla proposta del Governo di riforma dell'indennità di anzianità, differenza tra queste due serie. L'ultima colonna pertanto evidenzia il *costo relativo* della riforma, ossia la differenza tra l'andamento determinato dall'eventuale entrata in vigore della legge di riforma, a partire dal giugno dell'82, e l'andamento tendenziale che si avrebbe con il persistere del congelamento della contingenza. Per quanto abbiamo detto nei due precedenti paragrafi, è chiaro che questa differenza è influenzata sia dalle ipotesi fatte sul tasso di inflazione, sia dalle ipotesi di incremento dei salari reali. In presenza di tassi di inflazione inferiori e di incrementi maggiori dei salari reali sappiamo che otterremmo un confronto tra il costo derivante dalla riforma e il costo che si avrebbe senza alcuna modifica normativa, che risulterebbe più favorevole alla nuova normativa di quanto non appaia dalla Tabella 2.1.<sup>6</sup>

Se ora passiamo alla Tabella 2.2., dove sono riportati gli incrementi anno su anno delle serie precedenti, esclusa naturalmente la quarta, troviamo l'andamento del costo del lavoro nelle due ipotesi, in presenza di una stessa dinamica delle retribuzioni lorde. Vediamo allora che la seconda colonna presenta incrementi sempre inferiori alla prima, poiché con la normativa della legge 91 la dinamica del costo del lavoro risulta

<sup>6</sup> Una conferma viene dalla simulazione condotta, sempre con le stesse ipotesi di base, ma reintroducendo subito da gennaio '82 tutta la contingenza nei futuri accantonamenti, e applicando un'indicizzazione piena agli accantonamenti stessi. Con l'ipotesi di incrementi salariali nulli in termini reali il costo differenziale sale dal 3,7% del primo anno al 4,7% del 1990, mentre tale costo, nel caso di incremento reale dell'1,5% all'anno, si riduce al 2,9% del primo anno, e rimane a tale livello anche nel 1990. Le differenze riportate nella colonna 4 della Tabella 2.1 sono quasi coincidenti, dopo l'83, con quelle fornite dal dott. F. CAVALLARI (1982) nel suo studio.

TABELLA 2

### SIMULAZIONE DEGLI EFFETTI SUL COSTO DEL LAVORO DELLA RIFORMA PROPOSTA DAL GOVERNO

#### 2.1. dati medi pro-capite (migliaia di lire)

	1 retribuzione	2 costo del lavoro con la legge 91/1977	3 costo del lavoro con proposta del Governo	4 differenza % 3-2
1981	11.601	16.314	16.314	—
1982	13.588	18.813	18.966	0,8
1983	15.338	21.093	21.409	1,5
1984	16.984	23.399	23.773	1,6
1985	18.720	25.781	26.322	2,1
1986	20.630	28.396	29.106	2,5
1987	22.732	31.274	32.087	2,6
1988	25.042	34.432	35.396	2,8
1989	27.582	37.906	39.005	2,9
1990	30.376	41.727	43.313	3,8

#### 2.2 tassi di variazione

	1 retribuzione	2 costo del lavoro con la legge 91/1977	3 costo del lavoro con proposta del Governo
1981	—	—	—
1982	17,1	15,3	16,2
1983	12,9	12,1	12,9
1984	10,7	10,9	11,0
1985	10,2	10,2	10,7
1986	10,2	10,2	10,6
1987	10,2	10,1	10,2
1988	10,2	10,1	10,3
1989	10,1	10,1	10,2
1990	10,1	10,1	11,0

Nota: le retribuzioni variano in termini reali solo per effetto di una leggera modifica del *mix* di qualifiche (aumenta la quota di impiegati sul totale), con un effetto di circa lo 0,2 all'anno. I tassi di inflazione ipotizzati sono i seguenti:

1982	1983	1984 e seguenti
16	13	10

frenata, rispetto a quella delle retribuzioni, per effetto del congelamento della contingenza. Ma tale differenza, coerentemente con le conclusioni a cui ci ha portato l'analisi della funzione  $q$  nel paragrafo precedente, è consistente all'inizio, e poi si stabilizza ad un livello inferiore, sia per la riduzione del tasso di inflazione sia per il trascorrere del tempo.

Passiamo ora alla terza colonna della Tabella 2.2. Qui troviamo la dinamica del costo del lavoro con la normativa proposta dal Governo. Essa risulta naturalmente più elevata di quella della colonna due, soprattutto nel 1983, anno in cui comincia una graduale reimmissione della contingenza congelata negli accantonamenti e in cui vengono indicizzati i fondi pregressi sull'intero anno (mentre nell'82 l'indicizzazione opera solo per il secondo semestre). Se confrontiamo ora la terza colonna con la prima, ossia con la dinamica delle retribuzioni lorde, troviamo che per il primo anno la dinamica del costo del lavoro rimane al di sotto di quella delle retribuzioni lorde, ossia l'onere della riforma risulta inferiore al risparmio prodotto dall'operare della vecchia normativa fino a metà anno. È dopo il 1983 che l'incremento del costo del lavoro supera quello delle retribuzioni lorde, con uno scarto che diviene sensibile con l'avvio, nel 1990, della parificazione operai-impiegati. Possiamo pertanto concludere che la proposta di riforma del Governo pone fine al più importante effetto di tipo macroeconomico causato dalla legge 91, e cioè quello di produrre una dinamica del costo del lavoro inferiore a quella delle retribuzioni lorde. La dinamica del costo del lavoro, per effetto della progressiva rivalutazione degli accantonamenti attraverso la reintroduzione della contingenza congelata, si riporta sostanzialmente in linea con quella delle retribuzioni lorde, senza gravi salti, ma anzi con una progressività che dovrebbe consentire al sindacato di raggiungere la parità normativa tra operai e impiegati anche prima della scadenza fissata dalla proposta di riforma.

## Conclusioni

La sostituzione del sistema del ricalcolo sull'ultima retribuzione con l'indicizzazione degli accantonamenti costituisce l'aspetto più importante della proposta di riforma dell'indennità di anzianità presentata dal Governo, che, presa nel suo insieme, elimina progressivamente gli effetti della sterilizzazione della contingenza del '77 senza tuttavia

ritornare al sistema precedente. Il confronto con il sistema attuale evidenzia un onere iniziale modesto e leggermente crescente nel tempo, ma i risultati delle simulazioni devono essere valutati tenendo conto dell'influenza esercitata dalle assunzioni relative al tasso di inflazione, all'incremento dei salari reali e al grado di copertura garantito dalla scala mobile alla retribuzione iniziale.

Dal punto di vista della politica sindacale il passaggio dal ricalcolo all'indicizzazione comporta una maggiore libertà di contrattazione del salario diretto, poiché ogni lira di aumento salariale non deve più essere ricalcolata sull'anzianità pregressa.

Per quanto riguarda le posizioni dei singoli lavoratori la scelta di un tasso di rivalutazione parziale, fintantoché la dinamica dei prezzi al consumo rimane superiore al "breakeven point", implica una perdita di potere d'acquisto sulla liquidazione complessiva che, per le anzianità elevate al momento della riforma, non verrà compensata dai benefici futuri introdotti dalla riforma stessa, quali la reintroduzione della contingenza congelata, e, per gli operai, l'equiparazione del coefficiente di accantonamento a quello degli impiegati.

Minori sperequazioni verrebbero create, rispetto alla proposta del Governo, riducendo ulteriormente il coefficiente di accantonamento futuro (ad esempio portando il divisore della retribuzione annuale da 13,5 a 14) e assicurando una indicizzazione piena ai fondi ed agli accantonamenti per ogni livello del tasso di inflazione.

MARIO DAL CO

## BIBLIOGRAFIA

- CAVALLARI, F. (1982), "Quanto costeranno le nuove liquidazioni", in *Mondo Economico*, n. 12.
- CREL (1981), "Gli effetti dell'accordo interconfederale del 26/1/1977 sui fondi di quiescenza", *Lavoro italiano*, gennaio.
- DAL CO, M. (1981 a), "Liquidazioni: i conti in tasca alla proposta di Montecatini", *Politica ed economia*, n. 4.
- DAL CO, M. (1981 b), "Le liquidazioni nella prospettiva della riforma del salario", *Quaderni di rassegna sindacale*, n. 80.



- DI VEZZA, L. (1978), "Il problema degli automatismi salariali: scatti e indennità di anzianità", *Prospettiva sindacale*, n. 28.
- FILIPPI, E. (1981), "Indicizzazione dell'indennità di anzianità", *Allegato G alla Relazione della Commissione di studio per la difesa del risparmio finanziario dall'inflazione*, Poligrafico dello Stato, Roma.
- FILIPPI, E. - GRUA, C. (1981), "Fondi di quiescenza: problemi e prospettive creati dalla legge 31 marzo 1977 n. 91", *Industria. Rivista di economia e politica industriale*, n. 3.
- MOMIGLIANO, F. (1981), "Sulla riforma dei fondi di quiescenza: osservazioni ed integrazioni ad uno studio di E. Filippi e C. Grua", *Industria. Rivista di economia e politica industriale*, n. 4.